

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 283

presentata dai Consiglieri regionali  
GIAGONI - MANCA Ignazio - MELE - ENNAS - PIRAS - SAIU

il 12 agosto 2021

Disposizioni relative alla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo - ippoterapia

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

In ambito terapeutico a livello nazionale viene utilizzata sempre con maggior frequenza la riabilitazione equestre quale tecnica terapeutica integrativa, col fine specifico della riduzione dei danni motori, sensoriali, cognitivi e comportamentali di pazienti disabili. Con la presente proposta di legge, viene conferita all'ippoterapia e riabilitazione equestre il riconoscimento di prestazione terapeutica riabilitativa distinguendola dalla semplice attività ludico-ricreativa.

Per ippoterapia/riabilitazione equestre infatti si intende il complesso di attività di riabilitazione nei casi di patologie sia motorie che psichiche, quali paralisi cerebrali infantili, paralisi centrali o periferiche conseguenti ad encefalopatie, poliomielite o ictus, lesioni midollari conseguenti a traumi da spina bifida, schizofrenia, autismo, psicosi infantili e altri disturbi sia del comportamento che dell'equilibrio.

Questo tipo di attività incide positivamente sulla coordinazione motoria, sul mantenimento dell'equilibrio, sull'orientamento spazio-temporale. Nell'ambito psichico, la terapia per mezzo del cavallo migliora la socialità e i comportamenti socio-affettivi ed emotivi, favorisce il processo di acquisizione di coscienza del proprio corpo e sviluppa l'autonomia del paziente.

L'ippoterapia/riabilitazione equestre/riabilitazione equestre ha antiche origini empiriche. Già nel "Corpus hippocraticum" che raccoglie i testi fondamentali della medicina greca, si prescrivono "lunghe corse a cavallo" come rimedio contro l'ansia e l'insonnia. La sensibilità e la capacità di adattamento del cavallo erano, infatti, giustamente considerate come una vera e propria "medicina" per persone con difficoltà psicologiche.

Negli ultimi decenni, poi, si sono registrati successi dell'ippoterapia/riabilitazione equestre/riabilitazione equestre in particolare sui bambini affetti da disturbi di varia natura corredata da ri-

cerche e studi che hanno dimostrato l'efficacia di questo tipo di tecnica riabilitativa anche in rapporto a quelle tradizionali, grazie soprattutto all'atteggiamento di maggiore disponibilità dei soggetti sottoposti al trattamento.

In Italia, l'ippoterapia/riabilitazione equestre è stata introdotta, in modo coerente e metodologicamente corretto, da Daniela Nicolas-Citterio negli anni '70.

La studiosa francese ha fornito un notevole impulso alla diffusione e al corretto uso del cavallo in medicina, anche attraverso l'Associazione nazionale italiana per la riabilitazione equestre (ANIRE) alla quale, poi, il decreto del Presidente della Repubblica n. 610 dell'8 luglio 1986, con parere favorevole della Sanità prot. 500.1 EV/1121 DPR, riconoscerà il ruolo di formazione e specializzazione degli operatori.

La presente proposta di legge si compone di 10 articoli.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità e istituzione

1. La Regione recepisce l'accordo, sancito in data 25 marzo 2015 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli Interventi assistiti con gli animali (IAA)".

2. Gli Interventi assistiti con gli animali (IAA) hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e comprendono tre ambiti di intervento: Terapie assistite con gli animali (TAA), Educazione assistita con gli animali (EAA) e Attività assistite con gli animali (AAA).

3. La Regione promuove la diffusione degli "IAA" nel rispetto dell'accordo di cui al comma 1.

4. La Regione inoltre, con la presente legge, nell'ambito delle TAA/EAA, disciplina l'applicazione dell'ippoterapia/riabilitazione equestre, quale elemento di sostegno per un pieno e sano sviluppo delle capacità del singolo individuo e della comunità, con particolare riguardo alle persone portatrici di handicap o comunque disagiate dal punto di vista delle relazioni e della riabilitazione fisica e psichica.

### Art. 2

#### Definizioni

1. Per Terapia assistita con gli animali (TAA) si intende: intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine: L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica. L'ippoterapia/riabilitazione equestre, o metodo di riabilitazione globale a mezzo del cavallo ANIRE,

è una TAA/EAA che prevede l'impiego del cavallo.

2. L'ippoterapia/riabilitazione equestre, o metodo di riabilitazione globale a mezzo del cavallo, è riconosciuta dalla Regione come attività psicopedagogia e socio sanitaria di pubblico interesse ed è disciplinata dalla presente legge.

3. Scopo dell'ippoterapia/riabilitazione equestre è quello di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario con il coinvolgimento del cavallo, a favore di utenti appartenenti a categorie più deboli, quali malati, bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio o marginalità sociale. La Regione, con la presente legge, disciplina gli interventi, improntati su rigorosi criteri scientifici con il metodo di riabilitazione globale a mezzo del cavallo ANIRE, necessari a tutelare sia il paziente/utente che il cavallo.

4. La terapia con il cavallo è distinta dalle semplici attività ludico-ricreative, dedicate a persone disabili e non, in quanto presuppone l'obiettivo terapeutico di cui all'articolo 3.

5. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le attività sportive-agonistiche con animali.

### Art.3

#### Obiettivo terapeutico

1. Alla base dell'obiettivo terapeutico si pone l'elaborazione di un progetto terapeutico individualizzato per ogni paziente, nell'ambito del quale sono valutate anche le eventuali controindicazioni, da verificare periodicamente, al fine del proseguimento o dell'interruzione del trattamento stesso, in base ai protocolli di valutazione scientifica dei risultati.

2. L'obiettivo terapeutico è determinato da una équipe multidisciplinare composta da diverse figure professionali sanitarie e non, e operatori che concorrono alla realizzazione degli IAA ed, in particolare, delle TAA/EAA in possesso di specifica formazione conseguita presso la scuola nazionale e centro nazionale ricerca assistenza formazione (ANIRE decreto del Presi-

dente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 610 (Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale italiana di riabilitazione equestre, in Milano)).

#### Art. 4

##### Ippoterapia/riabilitazione equestre

1. L'ippoterapia/riabilitazione equestre, o metodo di riabilitazione globale a mezzo del cavallo ANIRE, è riconosciuta dalla Regione come attività psicopedagogica e socio sanitaria di pubblico interesse ed è disciplinata dalla presente legge.

2. L'ippoterapia/riabilitazione equestre espleta una:

- a) funzione preventiva: disturbi di iperattività in età di scuola primaria; comportamenti ai limiti con la patologia del periodo adolescenziale o come gestione di atteggiamenti disadattivi degli adolescenti delle zone a rischio; autismo; miglioramento della razionalità e della socializzazione nei soggetti normodotati; miglioramento dell'agibilità e abilità fisica;
- b) funzione riabilitativa: ritardo mentale lieve e medio-lieve; deficit sensoriali e motori; disturbi relazionali dell'infanzia; disturbi del comportamento e dell'equilibrio; patologie neuromotorie dell'infanzia; patologie neurologiche dell'adulto; paralisi cerebrali; schizofrenia; patologie psichiatriche dell'adulto; terapia equestre individuale e di gruppo nei dipartimenti di salute mentale e nei centri di riabilitazione;
- c) funzione socio-sanitaria: migliorare il rapporto con sé stesso e con gli altri; acquistare maggiore autonomia; stimolare una serie di attività intellettive come concentrazione, memoria, stabilità emotiva, tranquillità e fermezza di carattere.

3. Scopo dell'ippoterapia/riabilitazione equestre è quello di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario con il coinvolgimento del cavallo, a favore di utenti appartenenti a categorie più deboli, quali persone con disabilità, in disagio o marginalità sociale.

## Art. 5

## Formazione

1. La Regione, avvalendosi dell'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, prevede disposizioni specifiche atte a garantire che tutte le figure professionali e gli operatori che svolgono la propria attività in ambito di IAA, e Ippoterapia/riabilitazione equestre (TAA/EAA) siano in possesso di specifica formazione acquisita.

2. La formazione di cui al comma 1 è erogata da ANIRE Scuola provider del Ministero della salute per l'educazione continua in medicina del personale sanitario (medici, psicoterapeuti, fisioterapisti) riconosciuta dal 1986 con decreto del Presidente della Repubblica.

3. I costi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione sono a carico degli organizzatori privati o dei partecipanti, ferma restando la possibilità, da parte della Regione, di concorrere alle spese con proprie risorse.

## Art. 6

## Commissione regionale

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione, presso l'Assessorato regionale competente in materia di sanità, una commissione per gli interventi assistiti con il cavallo di cui all'articolo 2.

2. La commissione è composta da:

- a) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, con funzione di coordinamento;
- b) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di formazione e lavoro;
- c) un responsabile per la formazione nel Metodo di riabilitazione globale a mezzo del cavallo nominato dal comitato scientifico nazionale ANIRE;
- d) un referente regionale nominato da ANIRE

nazionale.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di nomina (ad esclusione delle nomine ANIRE), e la durata in carica dei componenti della commissione.

4. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 3 nomina i componenti della commissione di sua competenza secondo le modalità di cui al comma 1.

#### Art. 7

##### Progetti

1. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie previste in bilancio, emana annualmente un bando per finanziamenti triennali, rinnovabili per un ulteriore triennio, a cui possono partecipare i soggetti in possesso della certificazione di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Entro i limiti stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, i progetti sono finanziati sulla base della graduatoria del bando di cui al comma 1.

#### Art. 8

##### Norme di attuazione

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, adotta il Metodo ANIRE di riabilitazione con il mezzo del cavallo che individua le modalità operative, certificate per la qualità ISO 9001-2015, per lo svolgimento di terapie e attività assistite con il mezzo del cavallo, in conformità con il decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 1986, con parere favorevole della Sanità prot. 500.1 EV/1121 DPR, di cui all'articolo 1, comma 4, e individua:

- a) i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possono esercitare le attività di TAA, AAA e EAA con il mezzo del cavallo specializzati secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 1986;

- b) i requisiti strutturali ed organizzativi (cavalli compresi) e le modalità operative per lo svolgimento di TAA, AAA e EAA con il mezzo del cavallo denominati Centri di riabilitazione equestre CRE secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 1986;
- c) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di TAA, AAA e EAA con il mezzo del cavallo specializzati secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 1986.

#### Art. 9

##### Oneri finanziari

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 800.000 annui per il triennio 2021-2023, si fa fronte a valere sulle risorse stanziare nel bilancio di previsione della Regione in conto della missione 10 - programma 02 - titolo 1.

2. Alle spese necessarie per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio per i medesimi anni, sulla base del programma triennale di spesa.

#### Art. 10

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).